

ORIGINALE



CITTÀ DI CASTELVETRANO
Provincia di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 292 del 2 LUG. 2014

OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a costituirsi nel giudizio di opposizione, instaurato avanti il Giudice di Pace di Castelvetrano dalla Sig.ra Bellomo Giuseppina. Costituzione in giudizio e nomina difensore Avv. Simone Marcello Caradonna.

L'anno duemilaquattordici il giorno DUE del mese di LUGLIO in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

		pres.	ass.
ERRANTE Felice Junior	- Sindaco	✓	
CALCARA Paolo	- Assessore	✓	
LOMBARDO Francesco	- Assessore	✓	
FAZZINO Vito	- Assessore	✓	
CASTELLANO Maria Rosa	- Assessore	✓	
CAMPAGNA Marco	- Assessore	✓	
CENTONZE Antonino	- Assessore		✓

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;
ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

P R E M E S S O:

CHE la Sig.ra Bellomo Giuseppina nata a Castelvetro il 03.10.1979, residente a Castelvetro nella via Newton n. 11, ha notificato in data 09/05/2014 l'opposizione a sanzione amministrativa promossa dinanzi al Giudice di Pace di Castelvetro avverso il verbale di contestazione n. 94433/S del 11/05/2013 elevato dalla Polizia Municipale di Castelvetro.

CHE l'Ufficio Legale con nota prot. gen n.1117 del 27.06.2014, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, propone di costituirsi in giudizio;

CHE l'Amministrazione comunale ritiene opportuno e necessario, per le motivazioni riportate nella nota dell'Ufficio Legale citata, costituirsi ritualmente in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Castelvetro;

CHE risulta essere opportuno e necessario, per tutelare le ragioni del Comune di Castelvetro, nominare legale di fiducia dell'Ente, per la rappresentanza e la difesa nel presente giudizio, l'Avvocato Comunale Simone Marcello Caradonna conferendo allo stesso ogni facoltà di legge;

VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.3 del D.L. n.174/2012;

VISTO lo Statuto comunale;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge

D E L I B E R A

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e riprodotto:

1. **COSTITUIRSI IN GIUDIZIO** dinanzi al Giudice di Pace di Castelvetro nel giudizio di opposizione avverso il verbale n. 94433/S del 11/05/2014, promosso dalla Sig.ra Bellomo Giuseppina in giudizio di persona.
2. **NOMINARE** legale di fiducia dell'Ente, per la rappresentanza e la difesa nel superiore giudizio, l'Avvocato Comunale Simone Marcello Caradonna conferendo allo stesso ogni facoltà di legge.
3. **AUTORIZZARE** il legale del Comune di Castelvetro, in conformità alla normativa vigente in materia di privacy, al trattamento dei dati personali connessi e conseguenti all'esercizio dell'attività di difesa e rappresentanza dell'Ente.
4. **DICHIARARE** la presente deliberazione, con separata e unanime votazione espressa in forma palese, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma II° della L.R. n. 44/1991.

Dichiarare con separata e unanime votazione espressa in forma palese, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma II° della L.R. n. 44/91.



Città di Castelvetro
Ufficio Legale e Contenzioso

Via Emilia (ingresso uffici giudiziari) Telefax 0924-44154

91022 Castelvetro

Funzionario: Avv. Simone Marcello Caradonna

e.mail: mcaradonna@comune.castelvetro.to.it

OGGETTO: Opposizione a sanzione amministrativa. Bellomo
Giuseppina/Comune di Castelvetro +1. **RELAZIONE.**

Sig. Sindaco

^^^^^^

Con ricorso al Giudice di Pace di Castelvetro, la Sig.ra Bellomo Giuseppina, ha impugnato l'Ordinanza M IT PR TPSPC 00000966 24/03/2014 emessa dalla Prefettura di Trapani, a seguito del ricorso amministrativo innanzi all'Ufficio Territoriale del Governo avverso il verbale di contravvenzione n. 94433 elevato in data 11.05.2013 dal Comando di Polizia Municipale di Castelvetro per violazione alle norme del Codice della Strada.

La suddetta opposizione è stata proposta sia contro il Comune di Castelvetro e sia contro l'Ufficio Territoriale del Governo di Trapani.

Atteso che la opposta Ordinanza è stata emessa dall'Ufficio Territoriale del Governo, si ritiene opportuno costituirsi in giudizio per tutelare le ragioni dell'Ente al fine di dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune di Castelvetro.

Salvo diversa determinazione dell'Amministrazione comunale.

Cordiali saluti

Avv. Simone Marcello Caradonna

Giudice di Pace di Castelvetro

RICORSO EX ARTT. 22 e ss. Legge n. 689/1981 e artt. 6 e 7 D.Lgs. n. 150/2011

Sanzione amministrativa accessoria? No

La sottoscritta **BELLOMO GIUSEPPINA** nata a CASTELVETRO il 03/10/1979 (C.F.: BLLGPP79R43C286K) residente a CASTELVETRO (TP) , Via newton, 11 (E-mail: gisella_bella1979@libero.it)

PROPONE OPPOSIZIONE CONTRO:

COMUNE DI CASTELVETRO Indirizzo: P.zza Umberto I Castelvetro

PREFETTURA DI TRAPANI - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO Indirizzo: P.zza Vittorio Veneto, 1 Trapani

AVVERSO

Ordinanza prefettizia: **00000966 24.03.2014 Area III**

Verbale di contestazione 94433/S del 11/05/2013 emesso da Polizia Municipale Castelvetro notificato il 11/05/2013 per violazione degli articoli: Art. 7/1 E 15, sanzione: 50,00 Euro.

L'opposizione si fonda sui seguenti motivi: **PREMESSO CHE**

In data 11/05/2013 veniva elevato all'odierna ricorrente il verbale di contestazione n. 94433/S per la violazione Art. 7/1 E 15- sosta In area regolamentata con impiego errato del disco orario, in Castelvetro via posteggio Rabbica .

Avverso detto verbale di contestazione listante proponeva formale ricorso a sua stessa firma ex art. 203 C.d.S inviato con raccomandata n. 05219330570-5 del 20/08/2013 , chiedendone l'annullamento sostenendo ed eccependo che:

 in data 11/05/2013 alle ore 11:25 il mezzo in mio possesso sostava in via Parcheggio Rabbica di Castelvetro con Targa Prova MANHERO e la targa DT336WW era coperta dalla medesima. Prova ineluttabile di tale affermazione ne lo stesso Accertamento di Violazione di cui si riproduce copia che riporta appunto anche il numero di Targa MANHERO.

Che l'autovettura fosse in prova lo ha fatto notare lo stesso perito elettronico Sparacia Franco che si stava occupando del collaudo del suddetto veicolo per eseguire del test il quale essendo a poca distanza dal mezzo avvicinava gli agenti di Polizia Municipale facendo notare che innanzi tutto il mezzo sostava a pochissimi minuti e che se proprio dovevano contestare la violazione di poterla elevare alla Targa Prova dato che lo stesso codice della strada art. 97 4bis sottolinea nessun obbligo di munirsi di carta di circolazione e/o targhe di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

CHIEDE PERTANTO

che l'ill.mo Giudice di Pace di Castelvetrano voglia:

Concedere, in via preliminare, la provvisoria sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato per i seguenti motivi: In considerazione di quanto sopra esposto, evidente che le contestazioni mosse dalla Polizia Municipale di Castelvetrano siano assolutamente illegittime peroh avanzate in assenza dei presupposti di fatto e di legge e che, per i motivi sopra esposti, la stessa ordinanza d'ingiunzione emessa dal Prefetto di Trapani ed oggi impugnata, sia assolutamente illegittima, nulla o comunque annullabile..

Nel merito:

- Fissare l'udienza per la comparizione delle parti.
- Accogliere l'opposizione e per l'effetto annullare il provvedimento impugnato.
- Applicare, in caso di rigetto dell'opposizione, la sanzione nel minimo edittale.
- Ritenuto lanzidetto,

piaccia all Ill.mo Giudice di Pace di Castelvetrano

preliminarmente, sospendere l'esecuzione del provvedimento oggi impugnato;

nel merito, ritenere e dichiarare che l'ordinanza d'ingiunzione emessa dal Prefetto di Trapani (Prot. N. 00000966 24.03.2013 Area III), notificata il 26/03/2014 infondata, illegittima e quindi nulla e, di conseguenza, accogliere il presente ricorso, con ogni e qualsiasi statuizione, adottando tutti gli opportuni provvedimenti anche in riferimento al verbale n. 94433/S, elevato in data 11/05/2013 dalla Polizia Municipale di Castelvetrano, per la violazione Art. 7/1 E 15;

in via subordinata, ridurre la sanzione al minimo edittale;

Ai fini istruttori,

CHIEDE INOLTRE

che l'ill.mo Giudice di Pace di Castelvetrano voglia:

IN VIA ISTRUTTORIA

Ordinare alla Prefettura ed all'ente accertatore lesibizione dei documenti a corredo del verbale e dell'ingiunzione de quibus.

Ammettere prova per testi nella persona di Sparacia Franco, per dire:

Vero che il giorno 11/05/2014, alle ore 11:25 circa, mi trovavo ad eseguire un test con il mezzo sopra indicato con Targa Prova MANHERO e che la targa DT336WW era addirittura non presente nel porta targa. Il mezzo sostava da pochissimi minuti e di aver fatto notare che essendo il mezzo

TV

con esposta la Targa prova esibiva apposite Autorizzazione alla circolazione di prova. Gli stessi agenti riportavano il numero di targa prova MANHERO nel verbale di accertamento.

SI PRODUCONO:

Si riproducono e si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

1) Ordinanza di Ingiunzione; 2) verbale di accertamento in questione; 3) dichiarazione unilaterale corredata da documento di riconoscimento di Sparacia Franco.

Al sensi e per gli effetti della legge sul contributo unificato, ex art. 9 comma 6 L. 488/99 e successive modifiche, si dichiara che il valore del presente ricorso è pari ad Euro 50,00 e che quindi il contributo unificato è pari ad Euro 37,00.

Si allega comunicazione del versamento del contributo unificato/Nota di iscrizione a ruolo.

(*) Luogo e data CASTELVETRANO, 24/04/14

(*) In fede

Bellomo Giuseppe

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI CASTELVETRANO

Depositato in Cancelleria il... 24 APR. 2014

IL CANCELLIERE

Cancelliere
D.ssa AGATA FORTANA

12.0.2014



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
CASTELVETRANO**

**DECRETO DI FISSAZIONE DELLA UDIENZA
DI COMPARIZIONE**

Il Giudice di Pace avv.Giovanni De Simone;
letto il ricorso che precede ed esaminata la documentazione allegata;
rilevato che il ricorso è stato tempestivamente proposto;
visto l'art. 23 co. 2 L. 24.11.1981 n. 689;

FISSA

L'udienza di comparizione delle parti per il giorno 08/7/2014 ore 9.00 e

ORDINA

Alla Autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in Cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza come sopra fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.

MANDA

Alla Cancelleria di notificare il ricorso ed il pedissequo decreto alle parti di seguito indicate:

1. Alla Ricorrente -
2. Alla Prefettura di Trapani -
3. _____

Castelvetro, li 6 MAG. 2014

IL CANCELLIERE

[Signature]
Cancelliere
D.ssa AG. M. TOITANA

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL

- 6 MAG. 2014

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Giovanni De Simone

[Signature]

[Signature]
Cancelliere
D.ssa AG. M. TOITANA